

GIURI | METRICA

RIVISTA DI DIRITTO, BANCA E FINANZA

ANNO 5
NUMERO 1
GENNAIO/GIUGNO
2021

ISSN 2785-2547

FABRIZIO CACCIAFESTA*

**Un commento tecnico-matematico su una sentenza
(Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese**

SOMMARIO: La sentenza - 1 Introduzione - 2. Un TAE "non previsto in contratto" - 3. Un TAE superiore al TAN - 4. L'ammortamento francese standard senza interesse composto - 5. La categoria dei prestiti "anatocistici" - Appendice: Un prestito ad ammortamento francese in interesse semplice

R.G. n. [omissis]

Sentenza n. 1890/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BARI

- SECONDA SEZIONE CIVILE -

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

dott. Egiziano di Leo presidente dott. Matteo Antonio Sansone consigliere dott.ssa Carmela Romano consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [omissis] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2015**

tra

[omissis], elettivamente domiciliato in [omissis], presso lo studio dell'avv. [omissis], che lo rappresenta e difende, giusta

procura in atti

* Già Ordinario di Matematica Finanziaria e Matematica Generale, Università di Roma Tor Vergata.

appellante

e

[omissis], elettivamente domiciliata in [omissis], presso lo studio degli avv.ti [omissis], giusta procura in atti

[omissis], elettivamente domiciliata in [omissis], presso lo studio dell'avv. [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], giusta procura in atti

[omissis], elettivamente domiciliata in [omissis] presso lo studio dell'avv. [omissis], che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

appellate

[omissis], elettivamente domiciliata in [omissis], presso lo studio degli avv.ti [omissis], che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti

interventrice ex art. 111 c.p.c.

Conclusioni: all'udienza del 19 giugno 2020, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 947/15 del 22.4.15, il Tribunale di Foggia ha respinto l'opposizione all'esecuzione intrapresa nei confronti di [omissis] dalla [omissis] in forza - rispettivamente - di un contratto di mutuo agrario e di un decreto ingiuntivo esecutivo (n. 163/08 emesso dal tribunale di Foggia -sezione di San Severo e confermato con sentenza n. 153/10 del 14.4.10, passata in giudicato).

Con citazione del 26.8.15, ha proposto appello avverso la sentenza [omissis], chiedendo l'accoglimento della proposta opposizione.

Si sono costituite [omissis], chiedendo l'inammissibilità e - nel merito - il rigetto dell'appello, in adesione alle motivazioni poste a sostegno del *decisum*.

Con comparsa del 20.5.2020, ha spiegato intervento nel processo [omissis], quale cessionaria di [omissis].

All'udienza del 19.6.2020, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente dato atto che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 186 del 25.6.17, [omissis], del cui gruppo bancario faceva parte anche [omissis] è stata posta in liquidazione coatta amministrativa; con atto del 26.6.17, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 99/17 (recante "*Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di [omissis]*"), [omissis] in l.c.a. ha ceduto a [omissis] le attività e passività costituenti l'azienda bancaria, ad esclusione di alcune attività, tra le quali i crediti classificati o classificabili - in base principi contabili - come crediti "deteriorati" (vale a dire come "sofferenze", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute"), di titolarità di [omissis] e delle sue filiali o controllate; con atto del 10.7.17, integrato il 19 e poi il 22 gennaio 2018, [omissis] ha ceduto a [omissis] in l.c.a. i propri crediti deteriorati, compreso [omissis], quindi, quello per cui è causa; con successivo atto dell'11.4.18, in attuazione di quanto disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze con D.M. 22.2.18, ai sensi dell'art. 5 del d.l. 99/17, [omissis] in l.c.a. ha ceduto in blocco a [omissis], che ha acquistato tramite e per conto del [omissis], i crediti verso clienti [omissis] classificati o classificabili - alla data del 26 giugno 2017 - come "in sofferenza", "inadempienze probabili" o "esposizioni scadute" o comunque come "crediti deteriorati" ed altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 del citato d.l.; nel medesimo atto si è altresì previsto l'intervento nelle procedure giudiziarie pendenti della cessionaria, onerata di provvedere "*al deposito delle istanze della cedente per la propria estromissione dai giudizi [...] nonché a richiedere, ove necessario, l'estromissione di [omissis]*"; dei suddetti contratti di cessione si è data notizia ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 5 del d.l. 99/17, che, al comma 1, espressamente prevede: "*Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2*", disposizione quest'ultima ai sensi della quale "*Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. [...] Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile*".

Dalla documentazione in atti emerge, perciò, con chiarezza, innanzitutto, che il rapporto giuridico controverso ricade nell'ambito oggettivo della cessione in favore della [omissis], avendo questa ad oggetto – giova ribadirlo – i crediti cd. deteriorati vantati da [omissis] verso i suoi clienti, tra cui va certamente incluso quello per cui è causa, ed in secondo luogo che la cessione ha acquistato efficacia verso i terzi, compresi quindi i debitori ceduti, a seguito della pubblicazione dell'atto di cessione sul sito della Banca d'Italia, senza la necessità degli ulteriori adempimenti pubblicitari previsti dell'articolo 58 TUB, per effetto di quanto disposto dagli artt. 3, co. 2, e 5, co.1, d.l. 99/17.

Orbene, a fronte della prova dell'effettiva successione di [omissis] (ora s.p.a. nel diritto sostanziale controverso di [omissis] cui era originariamente titolare, va disposta, ex art. 111 cpc, l'estromissione dal giudizio della dante causa, stante il consenso del successore (Cass. 8052/03).

2. Venendo al merito, col primo motivo di appello, si censura la decisione del tribunale di ritenere che le eccezioni di nullità della clausola relativa agli interessi del contratto di mutuo concluso con la [omissis] (per difetto di forma scritta, superamento del tasso soglia e illegittima capitalizzazione) non fossero ostantive all'esecuzione forzata, potendo farsi valere in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 c.p.c.

La censura è, nei termini di cui appresso, fondata.

Come correttamente rilevato dall'appellante, l'assunto sul quale si fonda la decisione è contrario al principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui, in caso di opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo di natura contrattuale, "il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti" (Cass. 21293/11).

Passando, quindi, all'esame delle contestazioni dell'opponente, ritiene questa Corte che, mentre sono fondate quelle relative all'indeterminatezza del tasso pattuito ed all'illegittima capitalizzazione degli interessi, non lo è l'eccezione di usurarietà del tasso.

Dall'esame della documentazione prodotta e dall'analisi svolta dal c.t.u. è emerso che: la banca ha applicato un tasso annuo effettivo (TAE) del 7,3814% non previsto in contratto e superiore al tasso nominale pattuito (TAN) del 7,25 %; le condizioni economiche previste in contratto non sono sufficienti a determinare il tasso effettivo di interesse, alla cui quantificazione il c.t.u. è pervenuto

sviluppando le informazioni contenute nel piano di ammortamento, che per non è contestuale alla sottoscrizione del contratto di mutuo del 23.2.2000, ma allegato all'atto di erogazione a saldo del 25.7.2001; il piano di ammortamento è sviluppato in regime di capitalizzazione composta, senza che questa sia stata pattuita nel contratto di mutuo; a parità di TAN, il monte interessi passa da €71.102,42 in regime di capitalizzazione composta (che è l'importo risultante dal piano di ammortamento) a €41.303,52 in regime di capitalizzazione semplice (v. relazione di ctu a firma della dott. ssa

[omissis]).

2.1. Orbene, primo dato rilevante ai fini dell'indagine devoluta a questa Corte è rappresentato dall'applicazione di un tasso effettivo di interesse (che rappresenta il costo effettivo annuo del finanziamento al netto di spese, commissioni ed oneri accessori, la cui incidenza rileva invece ai fini del T.A.E.G.) diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest'ultimo per effetto dell'oculta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta.

La previsione contrattuale relativa al tasso di interesse contiene, quindi, un'indicazione (quella del TAN) parziale, che nulla dice su aspetti qualificanti del rapporto di credito (relativi ai tempi di riscossione degli interessi ed al regime finanziario adottato), e che si rivela insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione - non dichiarata in contratto - del regime di capitalizzazione composta.

Come efficacemente evidenziato dal c.t.u., mentre in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso *“perde questa sua caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è più lineare)”*, *“anzi in tali circostanze, per via della capitalizzazione, il TAN fornisce, come nel caso in esame, una misura sottodimensionata del prezzo costo dell'operazione, rischiando in questo mondo di pregiudicare la completezza di informazione al cliente e dunque quel livello di consapevolezza che controparte deve avere per garantire la corretta gestione economico- finanziaria della posizione e, dunque, la sua complessiva sostenibilità”*. Pertanto, a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, *“che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice”*, e la differenza del monte interessi sarà

costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto.

Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista *ad substantiam* dall' 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.

La divergenza tra T.A.N. e T.A.E., in difetto di previsione pattizia del TAE e del regime finanziario applicato, rende, infatti, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse, dal momento che l'individuazione del tasso effettivo di interesse viene affidata ad un artificioso ed occulto incremento del tasso pattuito conseguente all'applicazione della formula dell'interesse composto nella fase di elaborazione del piano di ammortamento, cioè in un momento successivo alla conclusione del mutuo e sulla base di un regime finanziario (quello dell'interesse composto) non previsto in contratto (cfr., sul punto, T. Massa, 3 agosto 2020; T. Lucca, 10 giugno 2020; App. Campobasso, 5 dicembre 2019; T. Cremona, 28 marzo 2019; T. Bari 29 ottobre 2008¹).

Opinare diversamente equivale ad accettare che il T.A.N. possa perdere la funzione sua propria, che è quella di misurare il prezzo del finanziamento, per l'effetto esponenziale (anatocistico) connaturato al regime composto adottato.

Del resto, il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse impone che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e, con esso, il criterio di calcolo degli interessi trova autorevole espressione nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, *“la mera indicazione di un << riferimento numerico >> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente*

¹*“Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui di quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici [...]. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.”.*

ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso” (cfr. Cass. n. 3855/2018), ma - al contrario - il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile (cfr. Cass. 2317/2007; 12276/2010): *“ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem”,* in quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09).

In definitiva, *“i dati ed il criterio di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano le difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale”* (cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. id. n. 8028/2018).

Ed ancora, in un recente arresto a sezioni unite (n. 8770 del 12.05.2020), si è ribadita l'esigenza, ai fini di “una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale”, di tener conto anche dei “cd. costi occulti”, qual è, in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il “differenziale di costo” implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Né vale di certo ad integrare il requisito in parola la predisposizione, in un momento successivo alla conclusione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento, il quale costituisce solo l'esito numerico finale dell'applicazione di “criteri” e “parametri” di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto né conoscibili all'atto di assunzione dell'obbligo negoziale.

2.1.1. Peraltro, l'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto *ad substantiam* – ex artt. 1284, co. 3, c.c. e 117 TUB - per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Anche sotto questo profilo, pur ammettendosi che tale requisito possa essere soddisfatto *per relationem*, si sostiene da parte della S.C. che il richiamo debba riguardare *“criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse”*.

Ciò che, come già evidenziato, manca nel caso in esame, in cui i criteri in base ai quali viene determinato il tasso di interesse effettivo (regime finanziario adottato e modello di produzione degli interessi) non sono affatto estrinsecati né nel contratto né nella documentazione ad esso allegata, né sono “obiettivamente individuabili” attraverso il loro esame.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il cd. tasso BOT indicato dalla predetta norma.

2.2. Il secondo dato rilevante, cui invero si è già ampiamente accennato, riguarda l’applicazione, peraltro in assenza di previsione contrattuale, del regime finanziario della capitalizzazione composta, da cui è scaturito un “costo occulto” (per usare l’espressione di cui alla menzionata sentenza a s. u. n. 8770/2020) di €29.798,9, pari alla differenza tra €71.102,42, cioè l’importo degli interessi risultante dal piano di ammortamento, e €41.303,52, pari all’importo degli interessi in un piano di ammortamento con capitalizzazione semplice.

Precisa al riguardo, il ctu: *“È un dato incontrovertibile sul piano matematico finanziario che l’adozione di un regime di capitalizzazione composta produca interessi sugli interessi, ed è un dato altrettanto incontrovertibile che il regime adottato dall’istituto di credito, nella fattispecie in esame, sia proprio quello della capitalizzazione composta e che tale regime sia intimamente connaturato [...] nella formula che ha determinato l’importo della rata costante nel piano di ammortamento, da cui è dipesa la quota interessi, per singola scadenza e complessiva, che il cliente avrebbe dovuto sopportare”*. E prosegue: *“L’ammortamento a rata costante [...] ha determinato, nel regime di capitalizzazione composta adottato, ma non dichiarato, dall’istituto di credito, un’accelerazione nella crescita degli interessi rispetto ad una loro crescita proporzionale, realizzando, per questa via, nella successione di scadenze predeterminate nei piani di ammortamento, la loro capitalizzazione e dunque una spirale ascendente del monte interessi”*.

È evidente la violazione dell’art. 1283 c.c., senza che possa in senso contrario invocarsi l’applicazione della delibera CICR del 9.2.2000, sia perché entrata in vigore in data (22.4.00, cioè) successiva alla conclusione del contratto di mutuo (23.2.00) sia perché prevede, ai fini della legittima applicazione della capitalizzazione, che questa sia prevista da un’apposita convenzione scritta, che nel caso di specie manca.

Il debito va, pertanto, rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB ed in regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all'art. 821, 3° co., c.c.

Ne scaturisce - in base ai calcoli del c.t.u. (sul punto incontestati) - un saldo a credito della [omissis] pari a €53.486,39 (di cui €48.304,26 per credito in linea capitale e €4.182,13 per interessi), in luogo di quello preteso, pari a €100.060,08 alla data del 18.6.12.

2.3. Non è, invece, fondato il rilievo inerente all'usurarietà del tasso di interesse, avendo il c.t.u. escluso che il TEG, calcolato - nell'ipotesi più estrema - nella misura del 7,605%, tenuto conto di tutte le componenti di costo collegate al mutuo², superi il tasso- soglia, pacificamente misurabile nell'8,01% alla data di stipula del contratto, che costituisce l'unico momento determinante per la valutazione del superamento della soglia consentita, non essendo ammessa la cd. usura sopravvenuta (sez. un. 24675/17).

Va, di contro, respinta la prospettazione dell'appellante, il quale perviene ad affermare il superamento del tasso soglia dell'8,01% muovendo dall'errato presupposto che si debbano, a tal fine, sommare il tasso corrispettivo (7,25%) con quello di mora (5%).

Ciò in applicazione di un principio di diritto di recente ripetutamente affermato dalla Cassazione, secondo cui "in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori", in quanto, al momento della stipula del contratto, la sommatoria è da escludere, essendo i due tassi alternativi tra loro: se il debitore è in regola con i pagamenti, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori (Cass. 8470/2020, in motivazione; 17447/19).

Ragion per cui si afferma, sempre da parte della S.C., che "la nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all'art. 2 l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l'analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell'attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare" (Cass. 9237/2020).

²In particolare, cfr. pg. 34-36 relazione ctu, e all. 11; pgg. 8-9 "sintetica valutazione delle osservazioni delle parti".

Dato, perciò, per assodato, sulla base dei richiamati precedenti giurisprudenziali, che la verifica del carattere usurario degli interessi moratori non possa essere effettuata, come vorrebbe l'appellante, sommando ad essi quelli corrispettivi, deve escludersi la sussistenza dell'usura.

3. Col secondo motivo di appello, si censura l'omessa pronuncia sulle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente in merito all'illegittimità dell'azione esecutiva fondata sul mutuo, costituite dall'assenza della condizione legale necessaria alla risoluzione del contratto (art. 40, co. 2, TUB, ossia il mancato pagamento di sette rate di mutuo) e dal mancato scomputo (dal credito precettato) dell'importo della polizza assicurativa stipulata con [omissis].

La censura è infondata.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali «eccezioni» da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono *causa petendi* della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda.

Ne consegue, pertanto, che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17441/19: nella specie, la suprema corte ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione; id., 1328/11).

Venendo alla fattispecie in esame, l'opponente ha introdotto le contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 TUB ed al mancato scomputo della polizza assicurativa, per la prima volta, nella memoria ex art. 183 cpc dell'8.1.13, sicché bene ha fatto il tribunale a circoscrivere l'indagine alle sole eccezioni sollevate nell'atto di opposizione, restandogli precluso l'esame di motivi di opposizione diversi da quelli formulati nell'atto introduttivo, stante il divieto di mutamento della domanda.

4. Col terzo motivo di appello, si censura la decisione di dichiarare inammissibili le contestazioni relative all'illegittimità di un titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo n. 163/08 chiesto e ottenuto da [omissis] sulla base dell'assegno bancario di

€65.300,00 emesso il 28.1.08), omettendo di esaminare fatti sopravvenuti al decreto ed idonei a travolgerlo, quali la risoluzione dell'appalto alla base dell'emissione dell'assegno e l'accertamento in sede penale della provenienza delittuosa del predetto titolo di credito.

La censura è infondata.

È pacifica, prima che documentata, la definitività del decreto ingiuntivo alla base dell'azione esecutiva promossa da [omissis], essendo passata in giudicato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dal [omissis].

Pertanto, correttamente il tribunale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative al credito oggetto del titolo di formazione giudiziale, in quanto precluse dal giudicato.

Costituisce, infatti, diritto vivente il principio, ritenuto conforme al diritto comunitario (Cass. civ., sez. I, 27-06-2018, n. 16983³), secondo cui, nel caso di titolo esecutivo giudiziale, con l'opposizione non si possono addurre contestazioni su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, deducibili esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (Cass. 3716/20; id., sez. un., 19889/19; 22465/18; 29786/17; 21954/17; 3712/16; sez. un., 1238/15; 3850/11). Il giudicato sostanziale conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 19113/18; 11572/16).

Ebbene, di questo principio ha fatto esatta applicazione il tribunale, escludendo la sindacabilità - in sede di opposizione ex art. 615 cpc - di un fatto deducibile nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo posto alla base dell'esecuzione, quale la provenienza delittuosa dell'assegno bancario in forza del quale fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, a prescindere dal fatto (irrilevante) che l'accertamento del reato sia stato posteriore alla formazione del titolo.

³Nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che, a fronte dell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo che aveva riconosciuto la spettanza di una speciale indennità prevista da una legge regionale in favore di un allevatore, aveva escluso che il contrasto tra detta provvidenza e il divieto eurounitario di aiuti di stato legittimasse la disapplicazione delle norme processuali interne sull'intangibilità del giudicato.

4.1. Quanto, invece, all'eccezione di risoluzione del contratto alla base del titolo di credito, il giudice correttamente non ne ha tenuto conto, trattandosi di eccezione proposta non con l'atto di opposizione, ma con la richiamata memoria ex art. 183 cpc.

5. Col quarto motivo di appello, si censura la dichiarazione di inammissibilità delle contestazioni aventi ad oggetto la stima del bene staggito da parte dell'esperto nominato dal giudice dell'esecuzione, per aver il tribunale erroneamente ommesso di esaminare nel merito tali contestazioni senza prima disporre una c.t.u.

La censura è inammissibile.

Il tribunale è pervenuto ad una declaratoria di inammissibilità delle contestazioni, sul presupposto che queste fossero tardive, in mancanza di tempestiva opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di vendita.

Orbene, dalla suddetta motivazione l'appellante ha completamente precisato, omettendo di indicare pertinenti ragioni di dissenso rispetto ad essa, e limitandosi, invece, a reiterare la propria contestazione in merito all'erroneità della perizia tecnica d'ufficio.

Ciò in aperta violazione dell'onere di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).

Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: "L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata").

Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinare il fondamento

logico-giuridico (Cass. 3194/19; 12280/16; 18704/15; Sez. Un. 23299/11; 6396/04).

L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle *rationes decidendi* (Cass. 19989/17; 6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01).

Ed invece l'appellante a tale onere non ha assolto, non avendo formulato una censura pertinente rispetto all'argomentazione alla base della decisione impugnata.

Tale motivo di gravame va, quindi, dichiarato inammissibile per violazione dell'onere di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.

6. Resta assorbito il quinto motivo di appello, relativo alla liquidazione delle spese, trattandosi di capo della decisione che viene automaticamente caducato per effetto della riforma, ancorché parziale, della sentenza.

Il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente accertamento del minor credito di [omissis] nei confronti del [omissis], giustifica la parziale compensazione delle spese giudiziali, nella misura di ½, unicamente nei rapporti con detto istituto di credito; per la restante parte e nei confronti di [omissis] le spese, da liquidarsi in dispositivo (in misura pari ai valori minimi previsti dal dm 55/14 e succ. mod., tenuto conto della collocazione del credito all'interno dello scaglione di riferimento), vanno poste a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [omissis], con citazione del 26.8.15, avverso la sentenza n. 947/15 del 22.4.15 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

1. estromette dal giudizio [omissis];
2. accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta da [omissis], accertata la nullità della clausola del contratto di mutuo agrario del 23.2.00 relativa al tasso di interesse e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dichiara che il credito per cui [omissis] ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di [omissis] è pari a [omissis];
3. dichiara inammissibili gli altri motivi di opposizione;
4. condanna l'appellante a rifondere a [omissis] le spese giudiziali nella misura di ½, che liquida in [omissis] per il primo grado ed in [omissis]

*F. Cacciafesta. Un commento tecnico – matematico su una sentenza in tema di
ammortamento francese*

per il secondo, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, compensata la restante metà;

5. condanna l'appellante a rifondere alla [omissis] le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in [omissis] per il primo grado ed in [omissis] per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6. condanna l'appellante a rifondere alla [omissis] le spese del giudizio di appello, liquidate in [omissis] oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
7. compensa per ½ le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) tra l'appellante e [omissis] e pone la restante parte definitivamente a carico dell'appellante.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 27 ottobre 2020.

Il Consigliere estensore

Il presidente

Carmela Romano

Egiziano di Leo

1. *Introduzione* – La lettura della sentenza 1890/2020 della Corte d'Appello di Bari, o meglio: di parti di essa e della consulenza tecnica d'ufficio che vi si cita, induce a scrivere qualche precisazione di carattere strettamente matematico-finanziario.

L'argomento è quello, ormai molto discusso, di un mutuo ad ammortamento francese. L'asserzione di una sua "anaticisticità" non è certo nuova; nuove sono però, ed alquanto singolari, alcune delle affermazioni che l'accompagnano e dovrebbero giustificarla. In sintesi, il finanziatore (un istituto di credito) è ritenuto colpevole di aver applicato un tasso effettivo superiore a quello nominale pattuito, attraverso il ricorso a quel regime dell'interesse composto che sarebbe in sé, geneticamente, anaticistico. Intendiamo mostrare come l'osservato scostamento tra i due tassi sia del tutto fisiologico, e certo non possa essere

imputato al fatto che la rata del piano di rimborso sia stata probabilmente calcolata col metodo dell'interesse composto. Quest'ultimo gioca un ruolo del tutto marginale: se ne può prescindere senza che nulla cambi sul piano pratico. Se dunque l'ammortamento francese standard va ritenuto illegittimo (questione sulla quale non crediamo l'ultima parola spetti ad un matematico), ciò va addebitato ad una sua caratteristica di lettura più riposta, che segnaleremo nel par. 5 e che lo accomuna – peraltro – a quasi tutte le forme di ammortamento in uso.

2. *Un TAE "non previsto in contratto"* – Dalla sentenza si evince che la banca avrebbe *applicato un tasso annuo effettivo* (che poi si specifica "netto": TAE) *del 7,3814% non previsto in contratto*, stante che in questo veniva pattuito un TAN del 7,25%. Intendiamo mostrare come quella affermazione non risponda a verità.

Una prima precisazione, pedante ma necessaria: un tasso annuo effettivo, netto (TAE) o lordo (TAEG) che sia, piuttosto che "applicato", viene calcolato a partire dal piano d'ammortamento; il quale si stila applicando (adesso, sì) il tasso corrispettivo e le altre modalità concordate, e comprendendovi (per il TAEG) o no (per il TAE) ^{le spese accessorie}⁴¹.

La considerazione del TAE è quanto mai opportuna, ma del tutto inusitata, obbligatoria essendo invece l'indicazione del TAEG; dobbiamo supporre che esso sia stato calcolato dal c.t.u. Il TAEG è essenziale per giudicare di un'eventuale usurarietà, ma irrilevante se il problema riguarda una presunta anatocisticità. La questione non è infatti, in questo caso, di costo complessivo, ma di modalità di determinazione dell'onere netto: misurato, appunto, dal TAE.

Conosciamo del contratto solo il poco che si evince dalla lettura della sentenza; possiamo però affermare che rilevare un TAE del 7,3814% significa che è stato adottato un tasso corrispettivo semestrale del 3,625%, corrispondente al TAN del 7,25%. Contrariamente a quanto la sentenza asserisce, dunque, se la cadenza prevista per i pagamenti era semestrale, il TAE osservato è proprio quello previsto dal contratto.

Qualche parola di commento.

La maniera più naturale e trasparente di fissare il tasso corrispettivo è riferirlo al periodo che intercorre tra due pagamenti successivi; impiegare cioè un tasso annuo, o mensile, o che altro, a seconda dei casi. È però d'uso, anche per permettere un'immediata confrontabilità tra eventuali alternative diverse, riportare questo tasso "periodale" a misura d'anno. Il TAN di un prestito non è

⁴¹ La formula da impiegare è dettata da Banca d'Italia e Commissione Europea (che la hanno copiata dai manuali di Matematica Finanziaria), e consiste nell'imporre la "condizione di equità" in interesse composto: il valor attuale, in questo regime, degli impegni del mutuatario deve coincidere con quello di quanto egli riceve in prestito.

altro che il suo tasso corrispettivo, riportato ad anno secondo la regola dell'interesse semplice.

Il passaggio è elementare (il 5% semestrale diventa il 10%), ma fa sparire una parte essenziale dell'informazione⁵. Infatti, limitarsi a "pattuire un TAN del 7,25%" vuol dire solo accordarsi nel senso che gl'interessi verranno pagati annualmente in ragione del 7,25%, oppure che lo saranno semestralmente al tasso semestrale del 3,625%, o ogni quattro mesi al tasso quadrimestrale del 2,417%, o altro ancora. Si comprende come si tratti di alternative "nominalmente" simili, ma "realmente", "sostanzialmente" diverse⁶: come diverso è pagare, ad esempio, 725 euro alla fine dell'anno, o 362,5 ogni semestre, o 241,7 ogni quadrimestre (al di là dell'ingenua osservazione che, in ogni caso, si pagano pur sempre 725 euro all'anno).

È standard in Matematica Finanziaria, per ovviare a questo inconveniente e fare un po' di luce nell'oscurità provocata dal passaggio dal tasso corrispettivo periodale al TAN, riportare il primo a misura d'anno utilizzando, invece dell'interesse semplice, quello composto: impostazione che permette di dare il giusto peso alla cadenza temporale dei pagamenti. Si ottiene per questa via quello che in dottrina si chiama "tasso effettivo⁷ annuo equivalente a quel TAN" e che, nel caso in esame (chiariremo meglio nel seguito) coincide col TAE del prestito.

È forse bene sottolineare, per evitare fraintendimenti, che ragionare in termini di TAN o di tasso effettivo equivalente non sposta la sostanza del rapporto, comunque regolato dal tasso periodale.

Un'ultima osservazione. Anche l'indicazione del tasso corrispettivo periodale lascia in realtà, come vedremo nel prossimo paragrafo, un margine di indeterminatezza. Stabilire che gl'interessi sono dovuti, ad es., nella misura del 3,625% semestrale non chiarisce, a rigore, su quale capitale essi vadano calcolati.

3. *Un TAE superiore al TAN* – Sempre nella sentenza si afferma che la banca avrebbe "applicato"⁸ un TAE ... non solo non previsto (questione della quale ci siamo già occupati, ma anche) *superiore al TAN pattuito*.

Abbiamo difficoltà a comprendere la portata di questa obiezione.

⁵ L'indicazione del solo TAN, non accompagnata dalla specificazione della frequenza con cui sono dovuti i pagamenti, rappresenta un chiaro caso di incompletezza informativa; non sappiamo se il contratto di cui qui trattasi sia in regola da questo punto di vista.

⁶ Non a caso al Tasso Annuo Nominale (TAN) si contrappongono quelli detti Effettivi (TAE, TAEG e un altro che stiamo per incontrare): questi ultimi hanno un significato reale, quello ne ha solo uno formale, o quasi "fittizio".

⁷ Per l'uso, qui, di questo aggettivo, si veda la nota precedente.

⁸ Le virgolette sono nostre, e giustificate all'inizio del paragrafo precedente.

Che il TAE possa essere, anzi in genere sia, superiore al TAN è fatto che, almeno in linea di principio, è ben noto anche a livello giurisprudenziale. Ricordiamo la sentenza del Tribunale di Pescara 557/2019 (che a sua volta ne cita due, rispettivamente di Milano [9154/2018] e di Torino [1303/2017]): *Per definizione il TAE differisce dal TAN... I due indici esprimono due valori diversi e correttamente non coincidono.*

La sentenza di Pescara menziona però solo la principale delle ragioni che possono causare quella differenza: essa infatti si limita a rilevare che il TAN ignora l'effetto "anticipazione" di eventuali pagamenti infraannuali, e dunque sottostima il vero costo del credito. Se i pagamenti sono dovuti con periodicità ad esempio semestrale, il debitore anziché pagare (esemplifichiamo con i dati del caso in esame) il 7,25% a fine anno, paga il 3,625% alla fine di ogni semestre: anticipa dunque, parzialmente, il pagamento. Il TAE ed il tasso effettivo equivalente, che in genere coincidono (ma si veda tra poco), danno conto di ciò e, se vi sono pagamenti infraannuali, risultano superiori al TAN.

In realtà, il TAE può però differire dal TAN anche per un altro motivo, accennato alla fine del par. 2.

In una procedura di ammortamento si dà, forse erroneamente, per scontato, che ad ogni scadenza il debitore paghi tutti gl'interessi generati nel periodo dal debito ancora non rimborsato, indipendentemente da quanto, in quello stesso momento, egli paga in conto capitale. È ciò che accade usualmente, ed ha come conseguenza che il TAE venga a coincidere col tasso effettivo equivalente al TAN e, se la frequenza è infraannuale, sia superiore a questo.

Si può però, più o meno artificiosamente, convenire che il debitore paghi invece, alle scadenze, solo gl'interessi relativi alla parte del prestito che sta di volta in volta rimborsando. In questo caso, il TAE perde ogni rapporto diretto col tasso effettivo equivalente, e può risultare inferiore al TAN. Nell'appendice, presentiamo un esempio di ammortamento francese ad interesse semplice che realizza questa modalità; contraddicendo, tra l'altro, l'incauta affermazione nella sentenza (peraltro, di scarsissimo rilievo) secondo cui, *in un regime di capitalizzazione semplice, il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento.*

È bene, a questo punto, rilevare esplicitamente che in tutte le forme di ammortamento comunemente usate ("francese standard", "italiano", prestiti *bullet*⁹, ...; restano esclusi i soli prestiti ZCB¹⁰), ogni qual volta la cadenza dei

⁹ Si tratta dei prestiti con rimborso alla scadenza e pagamento periodico degl'interessi.

¹⁰ Con questa denominazione, che significa "Zero Coupon Bond", ossia "a cedola nulla", si designano oggi i prestiti detti una volta "col pagamento del montante alla scadenza": il debitore rimborsa il capitale e paga tutti gl'interessi in un'unica soluzione, alla scadenza finale del contratto.

pagamenti non sia annuale, il TAE del prestito risulta superiore al suo TAN¹¹. Ci chiediamo se la Corte di Bari intenda dichiararle tutte inammissibili.

Questa domanda non va considerata retorica. Nel prossimo par. 4 mostreremo come la Corte sbaglia se ritiene che l'ammortamento francese standard sia qualitativamente diverso dalle altre tipologie usuali; nel successivo par. 5 argomenteremo che essa avrebbe invece qualche ragione per sostenere la presenza di anatocisticità in tutte tali tipologie.

4. *L'ammortamento francese standard senza interesse composto* – Si può pensare che la Corte di Bari abbia voluto sanzionare non il fatto di un TAE superiore al TAN, ma quello che ciò risulterebbe *per effetto dell'occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta*. Poco più oltre si parla addirittura di una *differenza del monte interessi... costituita... dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto*. Vi sarebbe, pare di capire, il peccato originale di una rata da considerare illecita, in quanto calcolata utilizzando l'interesse composto: il ricorso al quale implica automaticamente il formarsi di una componente anatocistica.

Molte precisazioni sono d'obbligo.

La prima e più ovvia è che, nel caso in esame, il TAE risulta superiore al TAN per la semplice ragione che era convenuto (non crediamo "occultamente") gli interessi fossero pagati con periodicità semestrale: ne segue l'effetto anticipazione di cui al par. 3, del tutto estraneo ad ogni considerazione relativa ai regimi finanziari. I quali, cogliamo l'occasione per notarlo, sono spesso citati a sproposito in questi contesti. Contrariamente a quanto sembra credersi, non vi è alcuna necessità di fissare un regime di capitalizzazione per stilare un piano di ammortamento. Domande, ora, retoriche: quale legge si segue in un ammortamento a quote capitale costanti? O per un prestito *bullet*?

La Corte allude forse alla circostanza che la rata è stata calcolata, senza esplicito accordo al riguardo, con una formula in cui figura l'interesse composto. Troviamo quanto meno singolare che si parli di *occulta applicazione* in relazione ad una formula di uso aperto e comune da molti decenni; ma soprattutto, teniamo a far notare che la presenza dell'interesse composto è qui del tutto accidentale.

Abbiamo dimostrato altrove¹² che se si programma di ammortizzare un prestito con una rata costante, la condizione "naturale" presentata al par. 3 (che

¹¹ Ad esempio: per un prestito (*bullet*) di 1.000 euro da rimborsare dopo un anno, e da remunerare semestralmente al tasso semestrale del 5%, il TAN è il 10% ed il TAE è il 10,25%.

¹² *Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*; Riv. del Dir. Comm. e del Dir. Gen. delle Obbligaz., CXVII, 2019,

il debitore paghi periodicamente tutto l'interesse generato dal debito ancora non rimborsato) fornisce per la rata lo stesso valore che si ottiene con la formula in interesse composto. Quest'ultima è di uso comune per la sua semplicità; ma non è in alcun modo necessaria. A rigore, che la banca l'abbia usata è indimostrato; e parlare di utilizzo dell'interesse composto è, dal punto di vista tecnico e logico, una mera forzatura.

Non si può non essere d'accordo sul fatto che una rata diversa (più bassa) avrebbe determinato un diverso TAE (più basso) e, per il pochissimo che vale, un diverso (più basso) monte interessi. Ma che se si fosse usata un'altra formula (in luogo di quella usuale) si sarebbe trovato un TAE uguale al TAN è davvero impensabile.

5. *La categoria dei prestiti "anatocistici"* – Abbiamo altre volte argomentato come l'ammortamento francese standard possa considerarsi "anatocistico"; condividendo però questa caratteristica con la quasi totalità delle tipologie in uso¹³. Possiamo qui presentare la nostra tesi dicendo che si può parlare di una forma di anatocisticità ogni qual volta il contratto di prestito preveda il pagamento periodico d'interessi calcolati su tutto il debito non ancora rimborsato.

Abbiamo visto al par. 3 come ciò implichi che il TAE del prestito coincida con il tasso effettivo equivalente al suo TAN. È semplicissimo dimostrare (ma crediamo fuor di luogo farlo qui) che in questo caso quel prestito corrisponde ad un portafoglio di ZCB in interesse composto. La questione riguarda quindi la legittimità di questi ultimi.

Un tipico ZCB in interesse composto prevede che, a fronte di 100 euro ricevuti in prestito per due anni al tasso annuo del 10%, il debitore restituisca alla scadenza 121 euro: dei quali, in conto interessi, 10 di competenza del primo anno, 10 di competenza del secondo, 1 generato nel secondo anno dagli interessi generati nel primo. Non vi è, come si vede, traccia di interessi generati da interessi scaduti; ma sì, ed evidenti, di interessi generati da altri interessi.

L'ultima precisazione è dettata da quello che sembra ora delinearci come orientamento maggioritario delle pronunce giurisprudenziali: si sarebbe in presenza di "anatocismo" giuridicamente rilevante non ogni qual volta si faccia ricorso all'interesse composto, ma quando si sia in presenza di interessi generati da interessi "scaduti ed esigibili". La formulazione, sulla cui legittimità ci guardiamo dal pronunciarsi, è quasi risolutiva: in base ad essa, quei ZCB non

pp. 373-386. Una dimostrazione più completa è stata presentata in occasione della "Giornata di studio sull'anatocismo" organizzata dall'Amases in data 26/2/2021.

¹³ V. ad es. *Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent*; Assoctu, 15.12.2020

sono "anatocistici"¹⁴, e tutta la categoria dei prestiti per i quali parlavamo di una "forma di anatocisticità" (tra i quali, quelli ad ammortamento francese standard) va considerata legittima.

Sia intanto, però, consentito commentare che, d'altra parte, è difficile immaginare situazioni nelle quali interessi "scaduti ed esigibili" diventino automaticamente produttori di nuovi interessi, se non sotto la forma di interessi di mora o quando, nei rapporti di conto corrente, la banca provvedeva all'addebito periodico. Entrambe le fattispecie risultano ora regolate a parte: onde il divieto generale sembra aver conservato la natura di un cannone puntato in una direzione dalla quale non ci si aspettano più nemici.

Vi è tuttavia una seconda considerazione da fare. Un'altra conseguenza del fatto che gl'interessi siano ogni volta commisurati a tutto il debito residuo, è che in questo modo si dà evidentemente luogo a pagamenti d'interessi anticipati rispetto al rimborso del capitale cui essi si riferiscono.

Non si confonderà questa anticipazione con quella, di cui al par. 3, legata all'utilizzo di un TAN a cadenza infraannuale. Alludiamo qui al fatto, molto più elementare, di pagamenti d'interessi su un debito che sarà rimborsato (o finito di rimborsare) solo in futuro. Ebbene: resta, per noi, questione ancora aperta se questa anticipazione configuri o no "anatocismo" anche ai sensi della lettura restrittiva del concetto.

Si consideri, come tipico caso per il quale è previsto pagamento d'interessi anticipato rispetto al rimborso, quello di un *bullet* biennale, da remunerare al tasso annuo del 10%. Il debitore è tenuto a pagare 10 euro d'interessi alla fine del primo anno, e 10 (d'interessi) più 100 (a titolo di rimborso) alla fine del secondo.

È ovvio osservare che non si vedono interessi generati da interessi "scaduti ed esigibili": quelli generati nel corso del primo anno sono per intero pagati alla fine di questo, e dunque non partecipano alla formazione degli interessi di competenza del secondo.

Abbiamo però altrove proposto il seguente argomento, che rovescia la conclusione. Il fatto di dichiarare "scaduti ed esigibili" alla fine dell'anno 1 gl'interessi fino ad allora generati, fa nascere una nuova situazione di debito che, in quanto tale, va a sua volta remunerato. Se il debitore tarda nell'eseguire il pagamento dei primi 10 euro, al di là dei vincoli previsti dall'art. 1283 del codice

¹⁴ Dobbiamo però segnalare (negativamente per la sua ambiguità) la sentenza 544/2020 della Corte d'Appello di Torino: *si ha anatocismo ... soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via ricorsivamente*. Il participio "maturati" ha qui il significato di "generati" o di "scaduti"? I prestiti ZCB in interesse composto vanno considerati anatocistici o no, a seconda che la lettura corretta sia la prima o la seconda.

civile, il creditore non ha (riteniamo) difficoltà ad eccepire che sta subendo un danno pari alla perdita degli interessi che lucrerebbe tornando ad investire quella somma. Se, invece, il debitore paga, rinuncia alla possibilità d'investire quei 10 euro nel corso dell'anno 2, e registra un lucro cessante quantificabile (visto che il denaro rende, in questa situazione, il 10% annuo) in un euro. Secondo entrambe le letture, gli interessi scaduti ed esigibili alla fine del primo anno generano una nuova spesa a carico del debitore.

Appendice: *Un prestito ad ammortamento francese in interesse semplice* – Siano 1.000 euro da rimborsare in due anni al TAN del 10%, con rate annue costanti calcolate in interesse semplice. Esistono in realtà più modi di procedere; il più ovvio consiste nell'imporre che sia soddisfatta la condizione di equità di cui nella n. 1, ma secondo l'interesse semplice e con riferimento al tempo iniziale dell'operazione (la precisazione del tempo non è necessaria se si usa l'interesse composto: a riprova, sia consentito dirlo, della superiorità tecnica di questo secondo strumento). Si trova una rata di 573,91 euro, ed un TAE del 9,70%: come promesso nel par. 3, inferiore al TAN.

La logica di questa impostazione consiste nel decomporre il prestito in un portafoglio di (qui, due) sottoprestiti del tipo ZCB, ognuno remunerato secondo l'interesse semplice. Con la prima rata il debitore rimborsa il primo sottoprestito (di ammontare 521,74) e paga i relativi interessi (52,17 euro); con la seconda, rimborsa il secondo (di ammontare $1.000 - 521,74 = 478,26$) e paga i due anni di interesse semplice generati (95,65 euro).

A titolo di confronto: la procedura standard, quella detta "ad interesse composto", prevede una rata di 576,19 euro, ed un TAE del 10%, uguale al TAN (che coincide a sua volta, le rate essendo annue, col tasso effettivo equivalente). Con la prima rata il debitore paga tutti gli interessi generati nell'anno dalla somma ricevuta (100 euro) e destina i rimanenti $576,19 - 100 = 476,19$ a rimborso parziale. Dei 100 euro pagati a titolo d'interessi, 47,62 sono relativi alla parte di debito che sta rimborsando; i residui 52,38 sono invece quelli generati nel primo anno dalla parte di prestito che si rimborserà alla fine del secondo, e dunque pagati anticipatamente rispetto alla scadenza.